

ORIGINALE



## COMUNE DI VILLA DEL CONTE

-Provincia di Padova-

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

*Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Prima convocazione*

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Dr.ssa ARGENTI ANTONELLA  
Documento sottoscritto con firma digitale

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr. SCARANGELLA LUCA  
Documento sottoscritto con firma digitale

#### OGGETTO

#### **ADEGUAMENTO ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AI NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO A SEGUITO LEGGE DI BILANCIO 2022.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze della sede municipale.

Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 22-04-2022 prot. n. 2888 è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<b>ARGENTI ANTONELLA</b>	<b>Presente</b>
<b>PEGORARO GIACINTO</b>	<b>Presente</b>
<b>VITTADELLO ELENA</b>	<b>Presente</b>
<b>PASTORELLO DAVIDE</b>	<b>Presente</b>
<b>STOCCO MATTEO</b>	<b>Presente</b>
<b>VIGRI GRAZIELLA</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANCHIN VALERIO</b>	<b>Presente</b>
<b>BIZZOTTO LORETA</b>	<b>Presente</b>
<b>DE FRANCESCHI LORENZA</b>	<b>Presente</b>
<b>BEVILACQUA PAOLO</b>	<b>Presente</b>
<b>ROMANELLO ALESSANDRO</b>	<b>Assente</b>
<b>BONALDO FERNANDO</b>	<b>Presente</b>
<b>TOSATO ALESSANDRO</b>	<b>Assente</b>

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale.

La Dr.ssa ARGENTI ANTONELLA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri sigg:

BIZZOTTO LORETA  
DE FRANCESCHI LORENZA  
BEVILACQUA PAOLO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

#### ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

(art. 134 d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione e' pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line del Comune e diventa esecutiva dopo dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione.



**OGGETTO: ADEGUAMENTO ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AI NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO A SEGUITO LEGGE DI BILANCIO 2022.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**II VICE SINDACO GIACINTO PEGORARO** illustra la proposta di deliberazione.

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di Bilancio 2022, che all'art. 1, comma 2, prevede una modifica degli scaglioni IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022, nel seguente modo:

<b>fino al 2021</b>	
<b>scaglioni IRPEF (in euro)</b>	<b>Aliquota IRPEF</b>
fino a 15.000,00	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	27%
da 28.000,01 a 55.000,00	38%
da 55.000,01 a 75.000,00	41%
oltre 75.000,00	43%

<b>dal 2022</b>	
<b>scaglioni IRPEF (in euro)</b>	<b>Aliquota IRPEF</b>
fino a 15.000,00	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	25%
da 28.000,01 a 50.000,00	35%
oltre 50.000,00	43%

**VISTO** il successivo comma 7 della richiamata Legge n. 234/2021, il quale stabilisce che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**VISTO** l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

**VISTO** il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita:

*"I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1. Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.";*

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.12.2021 con la quale veniva approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2022/2024;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30.12.2021 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati e ss.mm.ii.;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.05.2012 con la quale veniva prevista l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura unica dello 0,20% e soglia di esenzione a partire da €. 7.500,00;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2014 con la quale veniva determinata, a decorrere dall'anno 01.01.2014, la vigente misura dell'addizionale comunale all'IRPEF, con soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiori a €. 10.000,00, articolando la tassazione per scaglioni di reddito, nel seguente modo:

scaglioni IRPEF (in euro)	Aliquota addizionale com.le IRPEF fino al 2021
fino a 15.000,00	0,40%
da 15.000,01 a 28.000,00	0,60%
da 28.000,01 a 55.000,00	0,70%
da 55.000,01 a 75.000,00	0,75%
oltre 75.000,00	0,79%

**VISTO** il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

**VISTO** il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2021 e s.m.i., che prevede che, in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e, in ogni caso, l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

**RITENUTO** di dover recepire ed adeguare le aliquote dell'addizionale comunale ai nuovi scaglioni IRPEF in conformità alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, tale adattamento comporta inevitabilmente, essendo i nuovi scaglioni IRPEF n. 4 anziché n. 5, la non applicazione dell'aliquota massima dello 0,79%;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

**VISTE** le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>;

**CONSIDERATO** che:

- gli incassi relativamente all'Addizionale comunale dal 2020 sono in leggera costante diminuzione;
- l'Amministrazione ha adottato dal 2022 un criterio di cassa per quanto concerne la contabilizzazione dell'addizionale comunale;
- la previsione di incasso nel bilancio di previsione 2022-2024 tiene conto sia degli effetti della pandemia sia della variabilità degli incassi riscontrata in passato;
- la simulazione dell'addizionale comunale IRPEF per cassa, mantenendo le aliquote e modificando gli scaglioni così come previsto dalla Legge di bilancio, evidenzia per l'anno 2022 lo stesso gettito d'incasso, leggermente in diminuzione dal 2023;

- essendo la previsione di bilancio 2022-2024 prudenziale, si ritiene di non apportare modifiche agli stanziamenti di bilancio 2022-2024;

**VISTO** il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita:

*“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”*

**VISTO** il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita:

*“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”*

**DATO ATTO** che trattasi di adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti dalla legge finanziaria, atto obbligatorio previsto dalla Legge 30.12.2021 n. 234, non è necessario l'esame del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte della Commissione consiliare statuto e regolamenti;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, Verbale n.8 del 20.04.2022, agli atti ufficio protocollo n. 2880 del 21.04.2022, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

**CON VOTI** favorevoli n. 10, contrari nessuno ed astenuti n. 1 (Bonaldo Fernando), legalmente espressi per alzata di mano,

**D E L I B E R A**

- 1) **di adeguare**, per le motivazioni in premessa, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30.12.2021 n. 234 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, come di seguito indicato:

scaglioni IRPEF (in euro)	Aliquota addizionale com.le dal 2022
fino a 15.000,00	0,40%
da 15.000,01 a 28.000,00	0,60%
da 28.000,01 a 50.000,00	0,70%
oltre 50.000,00	0,75%

di dare atto che, essendo i nuovi scaglioni di reddito IRPEF nr. 4 anziché nr. 5, non trova applicazione l'aliquota dello 0,79% applicata precedentemente sui redditi d'importo superiore a euro 75.000,00;

- 2) **di confermare** la fascia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiori ad € 10.000,00 così come previsto dall'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3) **di sostituire**, per le finalità di cui al punto 1) del deliberato, all'art. 4, punto 1, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la tabella degli scaglioni di reddito IRPEF e aliquote come di seguito riportato:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUTA
fino a 15.000,00	0,40%
da 15.000,01 a 28.000,00	0,60%
da 28.000,01 a 50.000,00	0,70%
oltre 50.000,00	0,75%

- 4) **di disporre** la trasmissione di copia della presente ai competenti Uffici Comunali, per gli adempimenti di competenza richiamati in premessa;
- 5) **Di dichiarare**, con separata votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno ed astenuti n. 1 (Bonaldo Fernando), legalmente espressi, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il video della seduta e' disponibile nel file reperibile all'indirizzo:

<http://www.digital4democracy.com/seduteonline/villadelconte/>

**PARERI** (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 22-04-2022

Il Responsabile del Settore

Zampieri Roberta

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE :**

Data: 22-04-2022

Il Responsabile del Settore

Zampieri Roberta

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.